SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1967

(43ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Sospensione dei termini processuali per le ferie degli avvocati » **(151)** (*D'iniziativa del senatore Pace*); « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » **(1786)** (*D'iniziativa del senatore Alessi*); « Norme interpretative e modificative alla legge 14 luglio 1965, n. 818, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » **(1904)** (*D'iniziativa del senatore Trabucchi*) **(Seguito della discussione ed approvazione in un testo unificato)** (1):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 494, 495
BERLINGIERI, *relatore* 495
MARIS 495
SAND 495

« Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 » **(1477) (Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 494

(1) Il testo unificato reca il seguente titolo: « Sospensione di termini processuali nel periodo feriale ».

La seduta è aperta alle ore 11,50.

Sono presenti i senatori: Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Grassi, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Mongelli, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Poët, Rendina, Sailis, Sand, Tomassini e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, il senatore Pinna è sostituito dal senatore Basile.

A norma del'articolo 25, ultimo comma del Regolamento, è presente la senatrice Lea Alcidi Rezza.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'Ordinamento delle can-

cellerie e segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 » (1477)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che nel corso della precedente seduta venne chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore a tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di almeno tre anni.

I detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere della Commissione di vigilanza, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purchè abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di tre o più cancellieri ».

Nell'articolo 41, secondo e terzo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono rispettivamente soppresse le parole: « di cui due anni presso le preture » e « compreso il biennio di cui al precedente comma ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli articoli 31 e 35 della legge 23 ottobre 1960 n. 1196 sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 31.* — Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio è indetto raggiungano la prescritta anzianità di servizio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione dei disegni di legge: « Sospensione dei termini processuali per le ferie degli avvocati » (151), d'iniziativa del senatore Pace; « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » (1786), d'iniziativa del senatore Alessi e « Norme interpretative e modificative alla legge 14 luglio 1965, n. 818, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » (1904), d'iniziativa del senatore Trabucchi

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Sospensione dei termini processuali per le ferie degli avvocati », d'iniziativa del senatore Pace; « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale », di iniziativa del senatore Alessi e « Norme interpretative e modificative alla legge 14 luglio 1965, n. 818, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » di iniziativa del senatore Trabucchi.

Ricordo agli onorevoli colleghi che nel corso della precedente seduta venne chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, che si svolgerà sul testo unificato proposto dal relatore, di cui do lettura:

Art. 1.

Il corso dei termini processuali, relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a tutte quelle amministrative, scadenti tra il 1° agosto ed il 30 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del Codice di procedura penale.

A questo articolo — come gli onorevoli colleghi ricorderanno — sono stati presentati in sede di discussione generale tre emendamenti sostitutivi del primo comma a fir-

ma dei senatori Berlingieri e Pace; Sand; Maris e Kuntze.

Io stesso peraltro, unificando quei tre emendamenti, avrei predisposto una nuova formulazione del primo comma dell'articolo che, se gli onorevoli presentatori consentissero, potrebbe sostituire quella attuale. Il testo da me proposto è il seguente:

« Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo ».

S A N D . Mi dichiaro d'accordo su questa nuova formulazione.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Anche a nome del senatore Pace concordo sullo emendamento proposto dall'onorevole Presidente.

M A R I S . Il senatore Kuntze ed io ci dichiariamo favorevoli al nuovo testo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me presentato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 del testo unificato quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

In materia penale il precedente articolo non si applica per le cause relative ad imputati detenuti.

Per quelle che possano prescriversi o che presentino carattere di urgenza, la trattazione è disposta durante il periodo feriale caso per caso dal Giudice competente con ordinanza motivata non impugnabile, che deve essere notificata alle parti ed ai loro difensori.

In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1° agosto e la data di notificazione della detta ordinanza, o scade entro i 10 giorni dalla notifica stessa, le parti sono ammesse a compiere l'atto entro 10 giorni dalla anzidetta notifica.

Dai senatori Alessi, Kuntze, Maris, Poët, Pace e Berlingieri è stato presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con un altro del seguente tenore:

« In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini.

Nei casi in cui lo svolgimento del processo penale presenti carattere di urgenza, questa deve essere dichiarata dal giudice competente con ordinanza motivata non impugnabile; in tali casi, i termini processuali decorreranno anche nel periodo feriale dalla data di notificazione dell'ordinanza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la nuova dizione dell'articolo proposta dai senatori Alessi ed altri.

(*È approvata*).

Art. 3.

In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del Pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del Conciliatore.

(*È approvato*).

Art. 5.

In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la so-

spensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il testo unificato dei tre provvedimenti nel suo complesso con l'intesa — se non vi sono obiezioni — che il provvedimento recherà il seguente titolo: « Sospensione di termini processuali nel periodo feriale ».

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari